

## SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO

Lo status di esportatore autorizzato con particolare riferimento  
all'Accordo di Libero Scambio UE/Corea del Sud

---

Dott. Michele Lavana  
Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria  
Ufficio delle Dogane di Prato

[www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it)

Pisa, 30 ottobre 2012

## Origine doganale delle merci

---

Per poter concludere l'accertamento doganale relativo alle merci da o verso Paesi terzi, occorre determinare i seguenti elementi:

- quantità
- qualità
- valore
- origine

## Origine doganale delle merci

---

La corretta individuazione dell'origine delle merci è necessaria per diverse finalità:

- di carattere fiscale/tributario (è uno degli elementi fondamentali dell'accertamento doganale; attuazione della politica commerciale UE);
- di carattere extra-tributario (etichettatura delle merci e “made in”).

L'origine è quindi uno degli elementi dell'accertamento indispensabili per dichiarare le merci in dogana negli scambi internazionali, nonché per la corretta applicazione delle misure tariffarie e di politica commerciale comunitaria.

## Origine e provenienza delle merci

---

L'origine e la provenienza delle merci non sempre coincidono, origine infatti non vuol dire provenienza.

Le regole di origine servono ad individuare il Paese di produzione di una merce. La “provenienza fisica” è il luogo dal quale fisicamente vengono spedite le merci che può coincidere o meno con il Paese di effettiva produzione del bene (o nel quale è avvenuta l'ultima sostanziale trasformazione).

## Origine e provenienza delle merci

---

L'errore più grossolano, ed in realtà più frequentemente commesso da parte degli operatori, è dare per scontato che un tal fornitore, ad esempio italiano, venda necessariamente merce definibile di “origine italiana”.

Se ad esempio il fornitore italiano importa merce da Paesi extracomunitari senza sottoporre i prodotti ad alcuna lavorazione sostanziale, tali beni non possono essere considerati di origine italiana.

## Origine e provenienza delle merci

---

### **Esempio**

Azienda italiana acquista e conseguentemente importa in Italia a titolo definitivo dal Giappone un macchinario prodotto in tale Paese.

Procede con una revisione dello stesso e successivamente lo rivende in India.

Il macchinario non è di origine italiana ma dovrà necessariamente essere dichiarato di origine non preferenziale giapponese all'atto dell'esportazione verso l'India in quanto in Italia non ha subito alcuna trasformazione sostanziale.

## Origine delle merci

---

Per quanto riguarda l'origine, la normativa comunitaria distingue:

**Origine non preferenziale**: mira a tutelare il consumatore sull'effettivo luogo di produzione delle merci ( “Made in”). L'origine non preferenziale definisce la “nazionalità” di un prodotto.

**Origine preferenziale**: consente di ridurre o eliminare i dazi nello scambio di merci tra i Paesi che hanno firmato i relativi accordi. Il concetto di origine preferenziale risulta più restrittivo rispetto a quello non preferenziale. L'origine preferenziale ha senso soltanto se riferito ad uno specifico accordo tra due o più Paesi.

Un prodotto “Made in Italy” non necessariamente è di origine preferenziale. Una merce di origine preferenziale Italia è facilmente “Made in Italy”.

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

Il codice doganale comunitario (CDC – Reg. CEE 2913 del 12/10/1992) dedica gli articoli dal 22 al 26 al tema dell’origine non preferenziale delle merci (artt. da 35 a 38 del CDCA – Reg. CE n. 450 del 23/04/2008).

Sono originarie di un Paese, tra le altre, le merci interamente ottenute in tale Paese, ad esempio:

- prodotti minerali estratti in tale Paese;
- prodotti vegetali ivi coltivati o raccolti;
- animali vivi, ivi nati ed allevati e loro prodotti;
- prodotti della caccia e della pesca ivi praticate.



## L'attribuzione dell'origine non preferenziale

---

Fuori dei casi di merci “interamente ottenute”, le merci saranno considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Per trasformazione sostanziale si intende la lavorazione che apporta alle componenti che intervengono nel processo produttivo un valore aggiunto oggettivamente rilevabile. Il concetto di sostanzialità prevale su quello di temporalità (ultima lavorazione PURCHE' SOSTANZIALE).

Il CDCA opera una semplificazione delle regole attualmente in vigore, non prevedendo:

1. La lavorazione economicamente giustificata ed effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo: non deve trattarsi di un intervento meramente fittizio ma effettuato da un soggetto che si trova nelle condizioni di poterlo effettuare.
2. La fabbricazione di un prodotto nuovo (che si concretizza solitamente in un cambiamento del codice tariffario) o lavorazione che abbia rappresentato una fase importante nel processo di fabbricazione.

## L'attribuzione dell'origine non preferenziale

---

Commento ai tre criteri necessari all'attribuzione dell'origine:

1. **Trasformazione sostanziale**: è un criterio base generico, rappresentato da un elenco delle lavorazioni o trasformazioni specifiche che conferiscono l'origine del Paese in cui vengono effettuate.
2. **Salto di codice della classifica tariffaria**: è considerato determinante il cambio di voce doganale a livello di terza e quarta cifra.
3. **Regola del valore aggiunto**: viene stabilito un limite all'utilizzo di materie prime non originarie in rapporto con il valore franco fabbrica del prodotto finito.

## **ORIGINE NON PREFERENZIALE**

### Regole del settore tessile

Il settore tessile, per sua natura, risulta essere particolarmente “sensibile” al concetto dell’origine non preferenziale. La Commissione Europea ha dovuto definire per il settore tessile e abbigliamento le lavorazioni (le cosiddette “regole di lista”) che consentono di far acquisire, ad un determinato prodotto finito, per la cui produzione sono stati utilizzati materiali aventi origini diverse, l’origine del Paese dove è avvenuta la trasformazione.

## Origine non preferenziale

---



In generale l'articolo 37 del Regolamento comunitario 2 luglio 1993 n. 2454 (DAC) considera “trasformazioni complete” le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.

## Origine non preferenziale

---

Tuttavia per le “voci doganali” espressamente richiamate nell’allegato 10 delle DAC deve farsi riferimento alla specifica regola prevista alla colonna 3, indipendentemente dalla circostanza che si verifichi il cambio di voce doganale o meno.

L’allegato 10 del Regolamento comunitario 2454/93 è dedicato al settore tessile mentre l’allegato 11 è dedicato ai prodotti diversi dalle materie tessili.

## Origine non preferenziale

---

Per i prodotti elencati negli allegati 10 e 11, si possono considerare “complete” le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detti allegati, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, a prescindere che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.

## Origine non preferenziale

---

Esempio 1 - prodotti tessili

Voci doganali del capitolo 61: indumenti ed accessori di abbigliamento a maglia

### ***REGOLA DI ORIGINE NON PREFERENZIALE***

#### Confezione completa

Per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia.

*Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.*

Un indumento a maglia classificato nel capitolo 61, confezionato in Italia utilizzando parti di stoffe a maglia, importate da Paesi extracomunitari, potrà comunque essere dichiarato di origine italiana (NON preferenziale) se la lavorazione fatta in Italia è una confezione completa comprendente anche le operazioni di rifinitura

## Origine non preferenziale

---

Esempio 2 - altri prodotti

Voce doganale 0201: carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate.

### ***REGOLA DI ORIGINE NON PREFERENZIALE***

Macellazione preceduta da un periodo di ingrassamento di almeno tre mesi.

Le carni di bovino nato ed allevato in Argentina, importato in Italia, saranno considerate di origine (non preferenziale) italiana a condizione che il bovino abbia subito un periodo di ingrassamento di almeno tre mesi in Italia.



## Origine non preferenziale

---

Esempio 3 - altri prodotti

Voce doganale 2204: vini.

### ***REGOLA DI ORIGINE NON PREFERENZIALE***

Fabbricazione a partire da vini di uve fresche.

## Origine non preferenziale

---

Inoltre, l'Allegato 9 alle DAC (note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere originario) ci fornisce delle indicazioni di carattere generale di cui bisogna necessariamente tener conto per una corretta interpretazione degli allegati 10 e 11. In particolare la nota n. 5 dell'Allegato 9 cita testualmente: *“Per tutti i prodotti non menzionati nell'allegato 11 (tranne i tessili della sezione XI), l'origine viene determinata caso per caso, valutando tutte le trasformazioni o lavorazioni in relazione al concetto di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale di cui all'articolo 24 del codice”*.

## Origine non preferenziale

---

A norma dell'art. 38 DAC si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, a prescindere dal cambiamento di voce tariffaria:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite; la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;
- e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
- f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).

---

## Percorso per determinare l'origine non preferenziale delle merci

1. Merci interamente ottenute

2. Merci ottenute col contributo di due o più Paesi

3. Prodotti particolari (ottenuti con l'apporto di merci originarie di paesi diversi)



*tessili*



**art. 38 DAC:**

operazioni sempre  
insufficienti a con-  
ferire l'origine



**prodotti compresi**

**nell'allegato 10 DAC:**



**prodotti non compresi**

**nell'allegato 10 DAC:**

origine conferita se il prodotto ottenuto è classificato in una voce NC diversa da quella del prodotto di partenza.



*prodotti non tessili*



**prodotti compresi**

**nell'allegato 11 DAC:**

**Per entrambi gli allegati 10 e 11, occorre sempre verificare se le operazioni effettuate sui prodotti non originari siano quelle descritte come atte a conferire l'origine non preferenziale.**

## L'attestazione dell'origine non preferenziale

---

L'origine non preferenziale può essere attestata con la presentazione del Certificato di Origine delle Merci.

È un documento che attesta il luogo in cui la merce ha subito l'ultima trasformazione sostanziale e che accompagna i prodotti esportati.

La richiesta del certificato può essere fatta alla CCIAA nel cui ambito di competenza l'impresa esportatrice ha sede legale, unità operativa o locale.

## Origine preferenziale delle merci

---

# ORIGINE PREFERENZIALE

## Origine preferenziale delle merci

---

L'origine preferenziale permette di applicare dazi doganali ridotti o nulli ai prodotti industriali originari di Paesi con cui si hanno accordi commerciali.

Due o più Stati mantengono il loro territorio doganale ma si associano tra loro e concedono l'abbattimento reciproco, parziale o totale, dei dazi e di altre misure restrittive sui prodotti fabbricati nei loro territori.

Le regole dell'origine preferenziale sono uno strumento tecnico con cui vengono modulate le concessioni tariffarie che un determinato Paese accorda ad un altro Paese.

## Origine preferenziale delle merci

---

Per i prodotti importati da alcuni Paesi, che soddisfano precisi requisiti, può essere prevista la concessione dell'origine preferenziale, ovvero la concessione di benefici daziari all'importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, l'abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti).

Alla base vi è generalmente un accordo tra due Paesi attraverso il quale - per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come “originari” di uno dei Paesi contraenti - viene riservato appunto un “trattamento preferenziale”

Le merci, al fine di poter usufruire dei benefici sopra indicati, devono avere requisiti che variano sia in funzione delle singole voci doganali dei prodotti sia in funzione dei singoli accordi siglati dall'UE con i vari Paesi terzi.



## Origine preferenziale delle merci

---

Tutti gli accordi stabiliscono un insieme di regole e/o criteri specifici per identificare come “originario” un prodotto di un determinato Paese.

Da un punto di vista generale, una merce, che non presenti i requisiti per essere considerata “interamente ottenuta”, per poter essere considerata “originaria”, deve aver subito un processo di lavorazione “sufficiente”.

## Origine preferenziale delle merci

---

Sarà sempre possibile attribuire l'origine non preferenziale – mentre potrebbe non essere possibile attribuire quella preferenziale. Come pure le parti contraenti (UE - Paese Terzo) potrebbero escludere dagli accordi merci ritenute “sensibili”.

Le regole fissate negli specifici accordi valgono solo tra le parti contraenti. Accordi diversi possono prevedere regole diverse.

L'origine preferenziale impone l'applicazione delle regole contenute nello specifico accordo, tuttavia la somiglianza tra i diversi accordi consente di rilevare delle linee principali:

- Merci interamente ottenute;
- Merci che abbiano subito una trasformazione sufficiente;

# **Le lavorazioni sufficienti a conferire l'origine preferenziale**

In generale l'allegato 15 delle DAC, individua le lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari.

---

Esempio 1 - prodotti tessili

Voci doganali del capitolo 61: indumenti ed accessori di abbigliamento a maglia

### ***REGOLA DI ORIGINE PREFERENZIALE***

Fabbricazione a partire da filati o da fibre (naturali, sintetiche o artificiali)

Un indumento a maglia classificato nel capitolo 61, confezionato in Italia utilizzando filati (anche importati), potrà essere dichiarato di origine preferenziale italiana.

## Esempio 2

Voce doganale 0201: carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate.

### ***REGOLA DI ORIGINE PREFERENZIALE***

Prodotti interamente ottenuti

Le carni di bovino saranno considerate di origine preferenziale italiana a condizione che l'animale sia nato, allevato e macellato in Italia.

Esempio 3

Voce doganale 2204: vini.

***REGOLA DI ORIGINE PREFERENZIALE***

Prodotti interamente ottenuti.

Il vino sarà considerato di origine preferenziale italiana se l'uva per la sua produzione è stata ivi coltivata.

## Origine preferenziale delle merci

---

### **Le lavorazioni sufficienti a conferire l'origine preferenziale**

Quando l'UE sottoscrive degli accordi con uno o più Paesi Terzi, le regole di origine sono invece demandate ai protocolli di origine allegati agli accordi di libero scambio (ALS).

L'operatore deve dunque avere ben presenti i mercati di riferimento dei propri prodotti e conoscere l'accordo siglato dalla UE con il Paese di destino, nonché il relativo Protocollo di Origine dove vengono, di norma, elencate le lavorazioni che risultano essere sufficienti a conferire l'origine preferenziale alle merci.

## Origine preferenziale delle merci

---

### **Cambio della nomenclatura combinata (riclassificazione)**

Per talune merci è previsto il conferimento dell'origine preferenziale se la lavorazione effettuata sui prodotti è tale da comportare l'attribuzione di una classificazione doganale (voce doganale) differente rispetto a quella del prodotto prima della lavorazione (riclassificazione).

Al fine di poter dunque considerare la merce in questione di origine preferenziale comunitaria è necessario che non vengano importati da Paesi extracomunitari prodotti finiti, semilavorati o materie prime già classificati nel capitolo (voce doganale) del prodotto al quale si intende conferire l'origine preferenziale.



## Origine preferenziale delle merci

---

### **Criterio del valore aggiunto**

Per talune merci è previsto che se l'attività effettuata sui prodotti è tale da comportare l'utilizzo massimo di una percentuale (in termini di valore) di componenti appartenenti ad altri Paesi, si possa conferire l'origine preferenziale.

La percentuale viene conteggiata sul prezzo di vendita franco fabbrica (senza considerare cioè il costo del trasporto e dell'assicurazione dopo l'uscita delle merci dalla fabbrica).

## Origine preferenziale delle merci

---

### **REGOLA DEL TRASPORTO DIRETTO**

Al fine di beneficiare delle riduzioni/esenzioni daziarie la merce deve spostarsi direttamente dal Paese di origine al Paese di destinazione (Paesi contraenti dell'accordo). Se tale condizione non si verifica è necessario che i prodotti vengano accompagnati da un "certificato di non manipolazione" emesso dalla Dogana del Paese presso il quale è transitata la merce.

Questa regola mira ad evitare che le merci, durante l'attraversamento di territori di Paesi diversi da quello beneficiario e dalla Comunità, possano essere sostituiti, in modo parziale e/o totale.

Talvolta è sufficiente un titolo di trasporto unico, oppure un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, con una descrizione esatta dei prodotti (data di scarico e ricarico dei prodotti); si possono anche utilizzare documenti che provino che le merci sono rimaste sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito, senza subire altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

Il controllo è effettuato dalla dogana che espleta le formalità di importazione.

## Origine preferenziale delle merci

---

### **Parti di ricambio accessori ed utensili**

Le parti di ricambio, gli accessori e gli eventuali utensili, se venduti quale dotazione di un bene, seguono le regole di origine preferenziale dell'oggetto principale.

Nel caso in cui siano venduti separatamente seguono le regole fissate per la specifica voce doganale della parte di ricambio (accessorio o utensile che sia).

## Suggerimenti nella compilazione delle fatture

---

In calce alle fatture di esportazione (in quelle di “cessione intracomunitaria” non è un’informazione generalmente richiesta) vengono riportate diciture quali: “merce di origine italiana”, “goods of italian origin”, “Made in Italy”, che hanno l’effetto di attribuire automaticamente a tutti i prodotti descritti in fattura l’origine italiana.

Questa informazione non può naturalmente essere contestata nell’ipotesi in cui le merci contemplate in fattura risultino effettivamente essere di origine italiana ma può provocare delle contestazioni nell’ipotesi, spesso realistica, in cui parte delle merci siano effettivamente italiane e parte no.

## Compilazione delle fatture

---

In quest'ultimo caso si dovranno necessariamente dettagliare i prodotti di origine italiana (che soddisfano le relative regole), distinguendoli dalle merci che non possono essere definite come tali e che hanno una loro specifica e diversa origine. La soluzione può essere individuata in un riepilogo finale nel quale dettagliare ciò che è italiano da ciò che non lo è oppure indicare, riga per riga, l'esatta indicazione di origine. Occorre sempre tenere presente che per l'apposizione del "Made in Italy", le merci devono soddisfare almeno le regole di origine non preferenziale.

Occorre puntualizzare che qualora le fatture non riportino alcuna indicazione di origine o riportino una dicitura generica (ad es. "merci di origine italiana"), le merci sono da intendersi di origine non preferenziale.

## La certificazione di origine preferenziale rilasciata dal fornitore

---

Gli esportatori possono richiedere, ai propri fornitori, al fine di attestare l'origine delle merci che vengono loro cedute, una certificazione d'origine, utilizzando una apposita dichiarazione.

Con questa dichiarazione scritta l'esportatore potrà provare, di fronte ad eventuali verifiche, l'attestazione di origine delle proprie merci che verranno cedute all'estero.

La dichiarazione del fornitore viene utilizzata come elemento di prova dagli esportatori

## La certificazione di origine preferenziale rilasciata dal fornitore

---

Il fornitore delle merci potrà liberamente scegliere se inserire la dichiarazione di origine delle proprie merci direttamente sulla fattura commerciale di vendita relativa alla spedizione, su un bollettino di consegna oppure in un qualsiasi altro documento commerciale.

La dichiarazione del fornitore può essere emessa in qualsiasi momento. Deve pertanto intendersi consentita anche una dichiarazione che venga effettuata a spedizione già avvenuta anche se, ovviamente, di norma, è preferibile che la dichiarazione venga effettuata prima o contestualmente alla spedizione dei prodotti.

## La certificazione d'origine preferenziale rilasciata dal fornitore

---

### DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE

Il fornitore che invia regolarmente merci a un determinato acquirente può presentare un'unica dichiarazione relativa ad invii successivi delle medesime merci. Tale dichiarazione può essere emessa con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno e può anche avere effetto retroattivo.

Le dichiarazioni del fornitore devono essere redatte nelle forme previste dal Reg. CE 1207/2001



## Dubbi sull'origine: l'IVO

---

Uno strumento estremamente utile per gli operatori che hanno dubbi in merito alla determinazione dell'origine dei prodotti commercializzati è rappresentato dall'I.V.O. (Informazione tariffaria Vincolante sull'Origine delle merci). Consiste nel diritto, riconosciuto a tutti gli operatori dal Codice Doganale Comunitario, di richiedere alla Dogana l'esatta origine delle merci.

La richiesta dell'I.V.O. può riguardare qualsiasi merce per la quale l'operatore non sia in grado, a causa dei particolari processi produttivi adottati e dell'utilizzo di materie prime provenienti da differenti Paesi, di stabilire con certezza l'esatta origine da attribuire ai prodotti.

## Dubbi sull'origine: l'IVO

---

La richiesta può riguardare sia l'origine non preferenziale, sia quella preferenziale delle merci.

Un limite riservato alla richiesta di IVO è rappresentato dal fatto che essa può riferirsi soltanto ad un tipo di merce. Nell'ipotesi dunque in cui l'operatore desidera conoscere l'origine di più prodotti, oggetto del suo commercio, dovrà necessariamente presentare un numero di richieste IVO pari al numero delle merci in questione. L'informazione rilasciata è vincolante per le Autorità doganali comunitarie per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data della sua comunicazione, fermo restando la possibilità di ritirare tale certificazione nell'ipotesi in cui venga accertato che la stessa sia stata rilasciata sulla base di elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente.

## Dubbi sulla qualità: l'ITV

---

Le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) sono delle decisioni amministrative, di rilievo comunitario, per mezzo delle quali gli operatori economici possono richiedere alle Autorità doganali di attribuire la classificazione doganale di una determinata merce con la conseguente assegnazione del codice di nomenclatura combinata (NC) o Taric. Tali decisioni, una volta rilasciate, hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario. Esse vincolano tutte le autorità doganali della Comunità a riconoscere, all'operatore il codice tariffario ivi indicato. Tale decisione è giuridicamente vincolante soltanto per le operazioni successive al suo rilascio e vincola l'autorità doganale soltanto nei casi in cui possa essere accertata la piena corrispondenza tra la merce presentata in dogana e quella indicata e descritta nella ITV.

Origine preferenziale delle merci

---

## **RILASCIO DELLA PROVA DI ORIGINE**

## Origine preferenziale delle merci

---

*Il trattamento preferenziale può essere unilaterale o reciproco:*

- Accordi U.E. con Paesi terzi
- Concessioni a Paesi in via di sviluppo di preferenze tariffarie nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), art. 66 e seguenti delle DAC.

In funzione dell'accordo o della concessione unilaterale, l'origine (preferenziale) viene attestata con differenti documenti.

## L'attestazione dell'origine preferenziale

In generale l'origine delle merci viene attestata in Dogana con la presentazione della seguente documentazione:

- mod. FORM A
- certificato di circolazione ATR
- certificato di circolazione Eur-Med
- certificato di circolazione EUR.1
- dichiarazione di origine su fattura

## L'attestazione dell'origine preferenziale

---

Il modello FORM A viene utilizzato per attestare l'origine preferenziale dei prodotti provenienti da Paesi rientranti nel sistema delle preferenze generalizzate. È rilasciato dal Paese terzo di esportazione e concede all'operatore comunitario l'abbattimento totale o parziale del dazio all'importazione.

## L'attestazione dell'origine preferenziale

---

Il certificato di circolazione modello AT.R viene utilizzato negli scambi UE Turchia.

I certificati di circolazione EUR-MED e EUR 1, attestano l'origine preferenziale delle merci, nell'ambito degli accordi bilaterali UE – Paesi Terzi. Tali certificati vengono rilasciati dall'Autorità doganale su richiesta dell'esportatore.



## L'attestazione dell'origine preferenziale

Nei casi espressamente previsti dagli accordi di libero scambio, l'origine preferenziale delle merci può essere provata con una attestazione su fattura. In generale tale attestazione può essere apposta per esportazioni di importo fino a 6.000 euro.

Superata tale soglia, l'esportatore dovrà necessariamente provare l'origine delle merci tramite certificato di circolazione EUR 1, ad eccezione dell'ALS UE/Corea del Sud che non contempla tale certificato ma soltanto la dichiarazione su fattura.

## L'attestazione dell'origine preferenziale

---

Il testo della dichiarazione su fattura deve essere conforme a quello riportato nell'apposito allegato all'accordo di libero scambio con il Paese di destinazione della merce.

## L'esportatore autorizzato

---

La dichiarazione su fattura può essere utilizzata da qualsiasi esportatore per spedizioni inferiori a 6.000 euro mentre per valori superiori può essere utilizzata soltanto da un **esportatore autorizzato**, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio di tale *status* all'operatore economico che ne faccia richiesta.

**PROTOCOLLO DI ORIGINE  
UE/COREA DEL SUD  
(GUCE L127 del 4 maggio 2011)**

## ALS UE/Corea

---

Nel mese di luglio 2011 è entrato in vigore l'Accordo provvisorio sul libero commercio tra Unione Europea e Corea del Sud (ALS), siglato il 6 ottobre 2010.

In base al trattato di libero scambio tra UE e Corea, le merci di origine preferenziale comunitaria potranno beneficiare di una esenzione/riduzione daziaria all'atto dell'importazione a destino.

Entro cinque anni i dazi verranno aboliti sul 97% dei prodotti scambiati.

È il più ambizioso accordo commerciale mai concluso dalla UE, nonché il primo accordo commerciale firmato dalla UE con un paese asiatico. Si prevede non solo che l'accordo stimoli il commercio bilaterale e la crescita economica nella UE e in Corea, ma anche che produca effetti più estesi in Asia e altrove, segnalando la disponibilità della UE a commerciare con paesi terzi e il suo impegno a favore del libero scambio.

## ALS UE/Corea

---

L'accordo non ha precedenti, sia per quanto riguarda il campo d'azione che per la rapidità con cui si abatteranno le barriere commerciali. Al concludersi dei periodi di transizione, saranno caduti quasi tutti i dazi all'importazione vigenti tra le due economie. Esportatori e importatori di tutti i prodotti industriali e di quasi tutti i prodotti agricoli potranno commerciare senza dover pagare dazi. Inoltre l'ALS affronta in modo pionieristico le alte barriere non tariffarie che ostacolano il commercio, con particolare attenzione ai settori automobilistico, farmaceutico, medico-sanitario ed elettronico. L'accordo inoltre favorirà nuove opportunità di accesso al mercato in termini di servizi e investimenti e sarà fonte di progressi importanti in settori come la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici e la politica di concorrenza.

## Corea del Sud: alcuni numeri

---

### Andamento delle esportazioni italiane

- Anno 2010 euro 2.694.688.091
- Anno 2011 euro 2.971.687.132, di cui,
  - primo semestre euro 1.365.659.760
  - secondo semestre euro 1.606.027.372

## Corea del Sud: alcuni numeri

---

### Principali prodotti esportati:

	2010	2011	var %
• Cuoio conciato e lavorato	214.642	290.887	35.5
• Tessuti	54.527	73.041	34.0
• Calzature	47.542	62.010	30.4
• Autoveicoli	36.301	56.054	54.4

### Principali prodotti importati:

	2010	2011	var %
• Cuoio conciato e lavorato	7.709	11.808	53.2
• Tessuti	27.009	33.022	22.3
• Calzature	1.328	1.924	44.8
• Autoveicoli	312.343	484.769	55.2

- **Valori in migliaia di euro**



## Corea del Sud: alcuni numeri

---

L'export toscano di alcuni prodotti:

	2010	2011	var %
• Vini	2.053.570	2.287.800	11.4
• Lavori di pelle e cuoio	27.070.849	43.750.205	61.6

### LE IMPLICAZIONI PER LE IMPRESE EUROPEE

L'ALS UE-Corea è l'accordo commerciale più ampio mai negoziato dalla UE, il primo con un paese partner in Asia. Si dovranno eliminare i dazi all'importazione su quasi tutti i prodotti (il 98,7 per cento dei dazi, in valore degli scambi commerciali, verrà soppresso nel giro di cinque anni) e vi sarà un'estesa liberalizzazione dello scambio di servizi (telecomunicazioni, servizi ambientali, navigazione, servizi finanziari e legali) che coprirà tutte le modalità di fornitura. Si prevede che l'ALS crei nuove e considerevoli opportunità commerciali in relazione a beni e servizi (secondo uno studio, fino a 19,1 miliardi di euro) e a investimenti. L'accesso al mercato aggiuntivo permesso dall'ALS rafforzerà ulteriormente la posizione dei fornitori della UE sul mercato coreano.

## ALS UE/Corea

---

### LE IMPLICAZIONI PER LE IMPRESE EUROPEE

Grazie all'ALS le esportazioni agricole della UE conosceranno la più estesa liberalizzazione del mercato da parecchi anni a questa parte. Prima dell'accordo, soltanto il 2 % delle esportazioni agricole dell'Unione poteva entrare in Corea in esenzione doganale. L'ALS sopprime completamente i dazi per quasi tutte le esportazioni agricole della UE: il vino sarà esente da dazi fin dall'inizio, il whisky al terzo anno.

I dazi sulle importazioni di prodotti agricoli della UE in Corea, per i quali le aliquote tariffarie coreane sono molto alte (35% calcolando la media ponderata) si ridurranno annualmente di 380 milioni di euro. Di conseguenza, le esportazioni UE hanno un **considerevole potenziale di espansione**, che consente agli esportatori agricoli dell'Unione di mantenere e migliorare la propria posizione competitiva **nel mercato coreano**.

## ALS UE/Corea

---

L'ALS offre un alto livello di protezione a IG europee importanti a livello commerciale, evitandone gli abusi nel mercato coreano. Infatti l'accordo prevede il riconoscimento delle indicazioni geografiche specifiche per i vini, i vini aromatizzati e le bevande spiritose. In Corea le indicazioni geografiche dell'UE (elencate nell'allegato 10 B) sono protette per i prodotti che le utilizzano conformemente alla legislazione europea relativa alle indicazioni geografiche.

Alcuni esempi di IG toscane da proteggere:

- Chianti;
- Brunello di Montalcino;
- vino nobile di Montepulciano;
- Bolgheri Sassicaia;
- Toscana.

## Come si può beneficiare della soppressione dei dazi doganali?

---



Soltanto i prodotti che hanno origine in una delle parti possono beneficiare delle preferenze concesse dall'accordo: le norme sull'origine ne costituiscono un aspetto importante. Le pertinenti disposizioni relative al commercio tra UE e Corea sono sancite nel **Protocollo sulle norme di origine.**

## Origine preferenziale delle merci

---

Diversamente dagli accordi attualmente siglati dalla UE con altri Paesi extraUE, non sarà possibile attestare l'origine preferenziale delle merci per mezzo del **certificato Eur1** (documento non previsto in questo accordo).

Per spedizioni inferiori a 6.000 euro bisognerà ricorrere a una dichiarazione su fattura (rispettando il testo imposto nell'accordo).

Per spedizioni di valore superiore verrà richiesta **un'apposita autorizzazione doganale** che conferisce lo status di “esportatore autorizzato a fare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura”.

## Origine preferenziale delle merci

---

I due elementi di maggiore innovazione dell'accordo sono l'assenza:

- di un certificato di circolazione utile ad attestare l'origine preferenziale (es. certificato EUR1) sostituito da una dichiarazione su fattura;
- di un divieto di restituzione dei dazi doganali (no-drawback) pagati sulle materie prime non originarie importate.

## No Drawback

---

La c.d. regola del no drawback (inserita in alcuni protocolli di origine) è relativa al divieto di restituzione o esenzione dai dazi doganali sui materiali importati (materie prime) utilizzati nella fabbricazione dei prodotti successivamente esportati.

Contrariamente agli altri accordi il Protocollo tra UE/Corea, prevede che il rimborso venga invece concesso ovvero che non venga proprio riscosso alcun dazio sulle eventuali materie terze utilizzate.



## Protocollo di origine UE – Corea

---

### *Definizione di prodotti originari*

Ai fini di un trattamento tariffario preferenziale sono considerati originari i seguenti prodotti:

### **1 - i prodotti interamente ottenuti in Corea o nell'Unione Europea**

Si intendono interamente ottenuti, tra gli altri, i seguenti prodotti:

- i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino
- i prodotti ortofrutticoli ivi coltivati e raccolti
- gli animali vivi, ivi nati e allevati
- i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati
- i prodotti della caccia e della pesca
- gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime o utilizzati come cascami
- gli scarti e i residui provenienti da operazioni di fabbricazione o di trasformazione ivi effettuate

## Protocollo di origine UE – Corea

---

### *Definizione di prodotti originari*

**2 - i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella parte interessata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti**

I prodotti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II o dell'allegato II (a); si tratta delle cosiddette regole di origine. Tali condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali.

## Protocollo di origine UE – Corea

---

### *Definizione di prodotti originari*

**3 - i prodotti ottenuti in una parte (Corea o Unione Europea) esclusivamente da materiali che sono considerati originari ai sensi del protocollo.**

## Protocollo di origine UE – Corea

---

Il Protocollo di origine stabilisce che per fabbricazione si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi la coltura, la pesca, l'allevamento, la caccia, il montaggio e le operazioni specifiche.

Per materiale si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, impiegato nella fabbricazione del prodotto.

## Protocollo di origine UE – Corea

---

Come tutti gli ALS, anche quello tra UE e Corea del Sud contempla una serie di lavorazioni e trasformazioni insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario.

### **Sono sempre insufficienti (tra le altre):**

- le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- il cambiamento, la scomposizione e composizione di confezioni;
- il lavaggio, la pulitura, la stiratura di prodotti tessili;
- la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, ortaggi e legumi;
- le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l'apposizione di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, la miscela dello zucchero con qualsiasi alta sostanza;
- la macellazione di animali.

## Protocollo di origine UE – Corea

---

### Requisiti territoriali

Le merci originarie esportate da una parte verso un Paese terzo e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:

- le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
- tali merci non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell'esportazione

## Protocollo di origine UE – Corea

---

### **Requisiti territoriali - Trasporto diretto:**

Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del protocollo di origine e sono **trasportati direttamente dall'una all'altra parte**. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi attraverso altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, purché i prodotti non siano immessi in libera pratica nel paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

La prova che sono soddisfatte tali condizioni viene fornita alle autorità doganali, presentando:

- la documentazione attestante le circostanze in cui hanno avuto luogo il trasbordo o il deposito dei prodotti originari in Paesi terzi;
- un titolo di trasporto unico
- un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito contenente una descrizione dei prodotti, le date di scarico e ricarico, la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito.

## Protocollo di origine UE – Corea

---

Ai sensi dell'articolo 15 del Protocollo di origine, i prodotti di una delle due Parti beneficiano del trattamento tariffario preferenziale sulla base di una dichiarazione di origine rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.



## Protocollo di origine UE – Corea

---

### **Compilazione di una dichiarazione di origine**

La dichiarazione di origine può essere compilata da un esportatore autorizzato o da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6000 euro.

L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve poter presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti, comprese le dichiarazioni dei suoi fornitori.

La dichiarazione di origine è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale il testo appositamente previsto. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.

## Protocollo di origine UE – Corea

---

### **Compilazione di una dichiarazione di origine**

Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 17 del Protocollo di origine, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna all'autorità doganale un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

## Protocollo di origine UE – Corea

---

L'art. 16, comma 6, del Protocollo di origine UE/Corea, prevede che la dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, a condizione che sia presentata nella parte importatrice **entro due anni dall'importazione dei prodotti** cui si riferisce o entro il termine fissato dalla legislazione della parte importatrice.

Con nota prot. 77977/RU del 30 giugno 2011 la Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti dell'Agenzia delle Dogane, circa la retroattività della dichiarazione di origine, ha evidenziato che normalmente una prova di origine deve accompagnare le merci all'importazione. In circostanze eccezionale, una prova di origine può essere rilasciata *a posteriori* e deve essere presentata alla Dogana del Paese di importazione entro un lasso di tempo non superiore ad un anno (Dogane Coreane) o due anni (Dogane Comunitarie) dopo l'importazione delle merci spedite.

## Protocollo di origine UE – Corea

---

**Esportatore autorizzato  
(art. 17 Protocollo di origine)**

## Protocollo di origine UE – Corea

---

**Esportatore autorizzato**



**Esportatore abituale**

## L'esportatore autorizzato

---

**L'Accordo UE/Corea del Sud contempla la possibilità di attestare l'origine delle merci soltanto con l'apposita dichiarazione in fattura**

La dichiarazione su fattura può essere utilizzata da qualsiasi esportatore per spedizioni inferiori a 6.000 euro mentre per valori superiori può essere utilizzata soltanto da un **esportatore autorizzato** (art. 17 del protocollo di Origine), non essendo prevista la possibilità di attestare l'origine preferenziale a mezzo certificato Eur.1

## Protocollo di origine UE – Corea

---

Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi operatore che esporti prodotti nel quadro dell'ALS UE/Corea del Sud a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.

L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto di tutti i requisiti stabiliti dal Protocollo di origine.

## Esportatore autorizzato

---

Per ottenere tale autorizzazione, l'azienda esportatrice dovrà **presentare istanza** all'Agenzia delle Dogane in cui ha la sede legale.

L'istanza dovrà indicare il numero delle esportazioni realizzate negli ultimi tre anni verso la Corea.

La dogana locale effettuerà un controllo in azienda per verificare la conoscenza e il rispetto delle regole di origine preferenziale e rilascerà poi apposito **numero di autorizzazione** che dovrà essere inserito nelle fatture di esportazione verso la Corea del Sud all'interno della dichiarazione di origine preferenziale.

Ovviamente senza l'autorizzazione è sempre possibile esportare in Corea, ma il cliente/importatore non potrà beneficiare del trattamento preferenziale.



## Esportatore autorizzato

---

L'agenzia delle Dogane è intervenuta pubblicando una nota (Protocollo 60019/RU del 18 maggio 2011) con la quale ha chiarito che la decisione del Consiglio di applicare provvisoriamente la parte commerciale dell'accordo dal 1 luglio 2011 costituisce una base giuridica sufficiente per consentire agli Stati membri di concedere il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato, di cui all'art. 17 del Protocollo, agli operatori che esportano verso la Corea del Sud, **anche in assenza della condizione di «frequenza» delle esportazioni.**

Negli altri accordi di commercio preferenziale, per il rilascio dello status di esportatore autorizzato, è infatti considerato requisito essenziale l'abitudine delle operazioni di esportazione verso il Paese terzo per il quale si richiede l'autorizzazione.

# Quali sono gli obblighi di un esportatore autorizzato?

---



L'esportatore autorizzato dovrà:

- impegnarsi a emettere dichiarazioni d'origine soltanto per merci per le quali egli dispone di tutte le prove necessarie o elementi contabili al momento dell'emissione;
- assumersi piena responsabilità per il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata, soprattutto per quanto riguarda dichiarazioni d'origine scorrette o altri abusi dell'autorizzazione;
- assumersi la responsabilità di garantire che la persona dell'azienda responsabile della compilazione delle dichiarazioni d'origine conosca e comprenda le norme di origine;
- impegnarsi a conservare tutte le prove documentali dell'origine per un periodo di almeno cinque anni a partire dalla data in cui è stata redatta la dichiarazione o la dichiarazione d'origine;
- impegnarsi a presentare la prova dell'origine alle autorità doganali in qualsiasi momento e a consentire a tali autorità di effettuare ispezioni in qualsiasi momento.

## La dichiarazione su fattura

---

L'inserimento in calce alla fattura della dichiarazione di origine preferenziale ha l'effetto di attribuire automaticamente a tutti i prodotti descritti in fattura l'origine preferenziale UE.

Per le esportazioni inferiori a 6.000 euro non necessita la autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e l'operatore può semplicemente attestare l'origine delle merci in fattura apponendo la seguente dicitura:

***“L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .....*”**

## La dichiarazione su fattura

---

Per le esportazioni superiori a 6.000 euro occorre la autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane, dietro presentazione di apposita istanza a firma del rappresentante legale, che rilascia un apposito numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine:

*“L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.....) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .....”*”

## L'autorizzazione doganale

---

Esempio di codice che verrà attribuito all'esportatore autorizzato:

**IT/001/FI/12**

**(1) (2) (3) (4)**

Dove:

- 1) Indica il codice ISO dell'Italia
- 2) Indica il numero di autorizzazione con numerazione progressiva
- 3) Indica la sigla della provincia ove ha sede l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente al riconoscimento dello status
- 4) Indica le ultime due cifre dell'anno di rilascio

## Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

---

Le autorizzazioni sono rilasciate a condizione che:

- 1) i prodotti in questione possono essere considerati prodotti “originari”.
- 2) l'esportatore effettui esportazioni a carattere regolare (intendendosi non tanto il numero di operazioni effettuate quanto piuttosto la cadenza regolare delle stesse (cfr. Circ. 97/1999 Agenzia Dogane). **Tuttavia, per la Corea del Sud non si richiede tale specifico requisito.**
- 3) l'esportatore conosca le regole di origine applicabili ai propri prodotti in funzione dei singoli accordi di riferimento.
- 4) l'esportatore che appone una dichiarazione di origine su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'Autorità doganale o pubblica del Paese d'esportazione tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione.

## Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

---

5) le dichiarazioni vengano apposte, a cura dell'esportatore, a macchina (computer), stampigliando o stampando sulla fattura il testo (preferibilmente in inglese). La dichiarazione può peraltro essere compilata a mano avendo cura però di riportarla in stampatello ed usando inchiostro.

6) le dichiarazioni su fattura recano, in linea di massima, la firma manoscritta originale dell'esportatore.

Soltanto gli esportatori autorizzati, ai sensi dell'articolo 90 del Reg. CE 2454/93, non sono tenuti a firmare tali dichiarazioni, a condizione che consegnino all'autorità doganale del Paese di esportazione un impegno scritto in cui si assumono la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura (vedasi punto 12 del Modello di istanza).

## Documenti giustificativi dell'origine

---

L'esportatore autorizzato deve possedere e conservare i documenti giustificativi dell'origine che possono consistere in una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore, dal fornitore o dal produttore per ottenere le merci, contenuta nella sua contabilità interna o, comunque, in una serie di documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali.

L'operatore deve garantire la tracciabilità delle fasi di lavorazione e realizzazione dei prodotti che intende esportare, attestandone l'origine preferenziale.



## Il cumulo

---

Il cumulo (art. 3 del protocollo di origine) è una deroga al principio secondo cui le merci devono essere interamente ottenute nel Paese d'esportazione o essere sufficientemente lavorate in questo Paese per poter essere considerate originarie. Mediante il cumulo è possibile trattare le merci di una parte contraente come quelle originarie del Paese di esportazione. In tal modo per un produttore o un esportatore risulta vantaggioso impiegare materiali originari del Paese partner di libero scambio. Sulla scorta di questa regolamentazione, tali materiali non devono soddisfare le regole restrittive dell'elenco delle lavorazioni o trasformazioni.

I prodotti che hanno lo status di prodotti originari in un Paese partner possono essere utilizzati con prodotti che hanno origine dell'altro Paese partner, senza pregiudizio dello status preferenziale del prodotto finito.

## Controlli delle autorità doganali

---

Il fornitore che compila una dichiarazione è tenuto a conservare, per almeno tre anni, tutte le prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazione rilasciata.

L'agenzia delle Dogane può disporre verifiche in materia di origine sia all'atto dell'espletamento delle formalità di importazione e/o esportazione sia “a posteriori” (fino ad un periodo massimo che solitamente è di tre anni; per la Corea del Sud l'art. 23 del Protocollo di origine prevede un periodo di almeno 5 anni).

I motivi che possono indurre l'Agenzia delle Dogane a disporre una verifica sui documenti comprovanti l'origine delle merci possono essere diversi e fondati; talvolta la verifica può essere ricondotta a semplice “sondaggio” (verifica a campione).

Inoltre, per effetto della mutua assistenza doganale che intercorre tra le Dogane dei Paesi firmatari di accordi di origine preferenziale, può accadere che la verifica a carico dell'esportatore italiano scaturisca da specifiche richieste di indagine avviate da Autorità doganali estere

## Controlli delle autorità doganali

---

Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato e possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie previste dal protocollo di origine o fa un uso scorretto dell'autorizzazione.

## Validità della prova di origine

---

La prova dell'origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio nella parte esportatrice e il trattamento tariffario preferenziale deve essere richiesto entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice, tranne casi eccezionali previsti dalla normativa.

## Lo status di esportatore autorizzato

---

Quando un operatore presenta una richiesta di rilascio dello status di esportatore autorizzato, deve indicare le voci doganali per le quali intenda certificare l'origine preferenziale.

Ne consegue che, una volta ottenuto lo “status”, questo non debba intendersi riferibile all'azienda nel suo complesso, ma solo ai prodotti che rientrano nelle voci doganali certificate, e tra questi solo quelli che rispettano le regole di origine. L'operatore che intenda ampliare il proprio “status” con una nuova voce doganale, deve presentare apposita istanza di estensione dell'autorizzazione.

## Alcuni esempi

---

### **Esempio 1**

Voci doganali da 1507 a 1515 (eccetto 1509 e 1510)

Oli vegetali e loro frazioni:

- Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto

### **Esempio 2**

Voci doganali 1509 e 1510

Olio d'oliva e sue frazioni, altri oli e loro frazioni ottenuti esclusivamente da olive

- Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti

## Alcuni esempi

---

### **Esempio 3**

Voce doganale 2204 (Vini)

Occorre fare riferimento alle regole di origine dettate per il capitolo 22 (Bevande, liquidi alcolici ed aceti)

Fabbricazione:

- in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
- in cui tutta l'uva o tutti i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti

## Alcuni esempi

---

### **Esempio 4**

#### Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

- Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto



## Alcuni esempi

---

### **Esempio 5**

Capitolo 65 (eccetto 6505)

Cappelli, copricapo ed altre acconciature

- Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto

VD 6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

- Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili

---

*Grazie dell'attenzione*